



Comune di San Cesario sul Panaro

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI IN
ADEGUAMENTO AI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI-UFFICIO DEL
FEDERALISMO FISCALE- PROT. N. 22592-2007/DPF/UFF.**



Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 20/01/1999.

Modificato con:

- **delibere di Consiglio comunale n. 103 del 29/11/2005,**
- **delibere di Consiglio comunale n. 29 del 27/03/2006**
- **delibere di Consiglio comunale n. 22 del 29/03/2007;**
- **delibere di Consiglio comunale n. 11 del 12/02/2008.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e scopo del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Entrate tributarie comunali	
Art. 3	Regolamenti specifici	
Art. 4	Agevolazioni tributarie	
Art. 5	Aliquote e tariffe	Pag. 5

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6	Forma di gestione	Pag. 6
Art. 7	Soggetti responsabili della gestione	

Capo 2° DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8	Dichiarazione tributaria	
Art. 9	Attività di controllo	Pag. 7
Art. 10	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	
Art. 11	Rapporti con il contribuente	Pag. 8.
Art. 12	Diritto di interpello	

Capo 3° PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13	Avviso di accertamento	
Art. 14	Notofocazione	Pag. 9

Capo 4° CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15	Contenzioso	
Art. 16	L'autotutela	
Art. 17	Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale	Pag. 10

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18	Riscossione	Pag. 11
Art. 19	Sospensione e dilazione del versamento	
Art. 20	Rimborsi	Pag. 12
Art. 21	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	

TITOLO IV - SANZIONI

Art. 22 Criteri di graduazione

Pag. 13

Art. 22 bis Interessi

Pag. 14

Art. 23 (Abrogato con C.C. n. 29 del 27/03/2006)

Art. 24 Cause di non punibilità

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Disposizioni transitorie

Pag. 15

Art. 26 Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità funzionalità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3) Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ART. 2

Entrate tributarie comunali

- 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in conformità a legge futura.

ART. 3

Regolamenti specifici

- 1) Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

ART. 4

Agevolazioni tributarie

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e quelle comprese nell'apposito albo comunale, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e degli adempimenti connessi.
L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta del rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione dell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, ne' a sgravio già iscritto a ruolo.
- 2) Qualora la Legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ART. 5

Aliquote e tariffe

- 1) La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 lettera g) della legge 142/90, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge.
- 2) La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote o tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o in ogni caso stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
- 3) In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diverse disposizioni relative ai singoli tributi.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6

Forma di gestione

- 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
- 3) Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici; tali soggetti sono obbligati alla iscrizione all'apposito albo istituito dall'art.53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano fornito prova dell'iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze.

ART. 7

Soggetti responsabili della gestione

- 1) La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile.
- 2) Qualora si deliberi di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
- 3) In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

ART. 8

Dichiarazione tributaria

- 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla Legge o dal regolamento.

- 2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento del termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

ART. 9

Attività di controllo

- 1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o regolamento.
- 2) Spetta alla giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile se previsto.
- 3) In ogni caso, il programma dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivare l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di programmi o progetti, nonché all'ammontare della evasione recuperata.

ART. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

ART. 11
Rapporti con il contribuente

- 1) Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione col contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il contribuente può, in ogni momento, rivolgersi all'Ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto che egli stesso produce.
- 2) Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune

ART. 12
Diritto di interpello

- 1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal comune medesimo.
- 2) Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.
In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.
Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
- 3) In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 13
Avviso di accertamento

- 1) Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- 2) Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di Legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ART. 14 **Notificazione**

- 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per Legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- 2) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 15 **Contenzioso**

- 1) Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
- 2) Tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
- 3) Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.
- 4) Per le controversie tributarie, che investono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

ART. 16 **L'autotutela**

- 1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 4) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 5) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevoli al Comune.

ART. 17

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

- 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento (Vedi atto di Consiglio Comunale n. 96 del 30 dicembre 1998).

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 18
Riscossione

- 1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
- 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3) La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

ART. 19
Sospensione e dilazione del versamento

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- 2)
 - a) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 26.000 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
 - b) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura determinata all'art.22 bis del presente regolamento. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
 - c) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

d) In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - l'importo non può più essere rateizzato
- 3) Spetta al Funzionario responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20

Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine **di cinque anni dal giorno del versamento.**
- 2) La richiesta di rimborso, deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3) Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

ART. 21

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1) In considerazione delle attività istruttorie di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare annuo complessivo non superi **euro 10,00.**
- 2) Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 3) Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a **euro 10,00.**
- 4) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 22

Criteria di graduazione

- 1) Fermo restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:

A) OMESSO, TARDIVO, INSUFFICIENTE PAGAMENTO:

misura della sanzione fissa del 30% calcolata sull'ammontare del tributo.

B) OMISSIONE TOTALE DI PAGAMENTO E DICHIARAZIONE:

- B1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura della sanzione è quella minima;
- B2) se accertata dall'ufficio, la misura della sanzione in relazione al danno economico dell'ente è determinata fino al massimo di legge;
- B3) se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura della sanzione può essere ridotta fino al minimo di legge.

C) INFEDELE DICHIARAZIONE:

- C1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura della sanzione è quella minima;
- C2) se accertata dall'ufficio, la misura della sanzione in relazione al danno economico dell'ente, è determinata fino al massimo di legge;
- C3) se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura della sanzione può essere ridotta fino al minimo di legge.

D) RECIDIVA:

La misura della sanzione per le varie fattispecie, è aumentata fino alla metà.

E) OMISSIONI O ERRORI CHE NON INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO:

- E1) per la mancata presentazione della denuncia la misura della sanzione è quella intermedia;
- E2) per la mancata risposta a questionari o a inviti, la misura è quella minima.
- 2) Spetta al Funzionario responsabile graduare, all'interno delle misure minime e massime, specifiche violazioni di natura tributaria, nel rispetto dei criteri fissati nel comma precedente.
- Competono altresì al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, tenendo presenti i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

ART. 22 bis
Interessi

- 1) La misura degli interessi creditori e debitori è determinata in 0,25 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale in vigore alla data rispettivamente dell'accertamento o della richiesta di rimborso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

ART. 23
Abrogato (C.C. n. 29 del 27/03/2006)¹

ART. 24
Cause di non punibilità

- 1) E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
- 2) Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25
Disposizioni transitorie

- 1) Le norme di cui all'art. 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo a decorrere dall' 1/01/1999 e relativi periodi pregressi del tributo medesimo.

ART. 26
Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
- 2) E' abrogata ogni norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 3) Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 01 gennaio 2008.